



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

GLI ACCORDI VERTICALI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Una panoramica delle questioni di antitrust relative agli accordi tra imprese che operano a livelli di mercato diversi. d'impresa, in particolare per piccole e medie imprese (PMI).

Per impedire gli effetti nocivi dovuti alle limitazioni della concorrenza – nell'interesse di un'economia di libero mercato – la Legge federale svizzera sui cartelli ('LCart') predispone tre strumenti: (i) il divieto di accordi illeciti in materia di concorrenza, (ii) il divieto di comportamenti illeciti da parte di società che dominano il mercato, e (iii) il controllo preventivo delle fusioni. Questo articolo si focalizza sul divieto di accordi illeciti in materia di concorrenza, più precisamente sugli accordi verticali.

A titolo d'introduzione, stando alla lettera della LCart, per "accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni [...] nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza" – se le imprese coinvolte operano allo stesso livello di mercato (situazione di concorrenza diretta), si tratta di accordi orizzontali; se invece il livello di mercato delle imprese è diverso (ad es. il fabbricante e il suo rivenditore), si tratta di accordi verticali. Sono considerati illeciti tutti gli accordi che (i) sopprimono la concorrenza efficace sul mercato in questione, o (ii) pur non sopprimendo la concorrenza efficace sul mercato, la intralciano notevolmente e non sono giustificati da motivi di efficienza economica (ad es. la riduzione dei costi di produzione o di distribuzione).

In linea di massima, qualora un'impresa che partecipa ad un accordo dovesse essere oggetto di un'investigazione condotta dalla Segreteria della Commissione della concorrenza svizzera (COMCO), la Segreteria innanzitutto definisce il mercato determinante (in termini di materia e di territorio) e, in seguito, analizza l'impatto dell'accordo sulla situazione concorrenziale nel mercato determinante.

Tuttavia, la LCart presume la soppressione della concorrenza efficace per diversi tipi di accordi. Nel particolare, per quanto riguarda gli accordi verticali, la presunzione attiene ad accordi che prevedono prezzi minimi o fissi (in altre parole l'imposizione di prezzi di rivendita), oppure ad accordi che prevedono la protezione territoriale assoluta, ossia qualora un accordo di distribuzione non permettesse al distributore di vendere la merce ad acquirenti al di fuori di un determinato territorio, nemmeno nel caso in cui il sollecito di vendita provenisse dal rivenditore o dal consumatore (cosiddetto divieto di vendite passive).

La presunzione può essere confutata con la prova che, nonostante l'accordo, vi è un livello sufficiente di concorrenza *intra-brand* (tra fornitori dello stesso prodotto) o *inter-brand* (tra fornitori di prodotti uguali, ma di marchi diversi) sul mercato determinante.

Nonostante un'eventuale confutazione della presunzione, l'accordo verticale in questione è considerato quale intralcio notevole alla concorrenza. Se invece non dovesse ricadere nelle fattispecie di presunzione della LCart, la notabilità dell'intralcio va esaminata tenendo conto sia di criteri qualitativi che quantitativi, ponderando tali criteri in una valutazione globale. La Segreteria ha rilasciato una comunicazione sugli accordi verticali, nella quale sono fra l'altro elencati gli accordi considerati qualitativamente gravi.

Qualora un intralcio alla concorrenza causato da un accordo verticale dovesse risultare notevole, va esaminato se vi sono dei motivi di efficienza economica che lo giustificano. Generalmente, la COMCO parte dal presupposto che gli accordi verticali siano idonei ad ottimizzare la produzione o la distribuzione, laddove nessuna impresa coinvolta controlli una quota di mercato superiore al 30% e non si tratti di un accordo qualitativamente grave.

Se invece non possono essere constatati tali motivi di efficienza, l'accordo è illecito alla luce della LCart e le imprese coinvolte sono passibili di sanzioni.

geiser@altenburger.ch